

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ONORATO, RIVA, FOA, GIOLITTI, VESENTINI,
ARFÈ, ALBERTI, NEBBIA, OSSICINI, ULIANICH, FIORI e PASQUINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1987

Abrogazione degli articoli dal 27 al 31 della legge 22 maggio
1975, n. 152, concernente disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Con la cosiddetta «legge Reale» è stata introdotta una speciale disciplina processuale per i reati commessi «da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica». Già al tempo della sua introduzione questa innovazione venne criticata, perchè si riteneva che così venisse creato un privilegio ingiustificato e pericoloso: ingiustificato, perchè l'articolo 53 del codice penale sull'uso legittimo delle armi assicurava comunque piena garanzia ai pubblici ufficiali; pericoloso, perchè si temeva che in questo modo sarebbe stato incentivato un uso delle

armi che avrebbe potuto creare situazioni di maggior rischio per i cittadini.

Quanto è avvenuto in questi anni, purtroppo, ha confermato le previsioni pessimistiche. Non elenchiamo qui, perchè già lo hanno fatto diversi giornali anche in tempi recenti, le molte vittime di un uso delle armi a dir poco leggero. E gli ultimi tragici episodi confermano che non si tratta di vicende delle quali si può parlare soltanto al passato.

È indispensabile e urgente, allora, abrogare disposizioni che hanno sicuramente incentivato comportamenti pericolosi per la vita dei cittadini. Non pensiamo che basterà la cancellazione di alcune norme per far scomparire abitudini che si sono venute radicando negli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni. Ma il legislatore, emergenza o non emergenza, ha il dovere di eliminare almeno gli appigli formali che stanno all'origine di una situazione di costante rischio per i cittadini,

così dando una indicazione della quale non potranno non tener conto i responsabili dell'ordine pubblico e i magistrati chiamati a giudicare i loro comportamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Gli articoli dal 27 al 31 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono abrogati.